



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
CHIOGGIA
ORDINANZA N° 47/2014

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:

- VISTA** la nota prot. 777 del 08.04.2014 della CLODIA S.c.a.r.l., con la quale viene chiesto l'emissione di un'Ordinanza al fine di regolamentare le attività di trasporto ed installazione dei cassoni di barriera (1ª e 2ª fase) relativi agli interventi di realizzazione dell'opera denominata "Mo.S.E." (Modulo Sperimentale Elettromeccanico) nello specchio acqueo compreso tra le dighe del Porto di Chioggia;
- VISTA** la precedente propria Ordinanza n. 72/2010 in data 11/11/2010 e tutte le successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato regolamentato l'assetto del canale navigabile del porto di Chioggia;
- VISTA** l'Autorizzazione n. 107/2010 del 11/11/2010 della Capitaneria di Porto di Chioggia;
- VISTA** l'Ordinanza n. 41/2014 del 03/06/2014 della Capitaneria di Porto di Chioggia;
- VISTO** i verbali di riunione datati 17/04/2014 e 14/05/2014 della Capitaneria di Porto di Chioggia inerenti gli incontri tecnici svoltisi nelle stesse date presso la sede della Capitaneria di Porto di Chioggia;
- VISTA** la nota s.n. in data 27/05/2014 con la quale la locale Corporazione dei Piloti del Porto fornisce parere tecnico relativo alle manovre durante tutto il periodo delle operazioni;
- VISTA** la nota s.n. in data 01/07/2014 della Società "CLODIA s.c.a.r.l." con cui si conferma l'avvio delle operazioni previste per il trasporto e la posa dei cassoni nel periodo 02 – 04/7/2014;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare la navigazione al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e di prevenire eventuali incidenti a salvaguardia della vita umana in mare, nonché di garantire contemporaneamente il regolare svolgimento dei lavori;
- TENUTO CONTO** che durante le operazioni di trasporto ed installazione dei cassoni di barriera è risultato necessario interdire il traffico nell'intera bocca di porto nei periodi individuati dalla ditta esecutrice dei lavori;
- VISTI:** gli artt. 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Fermo restando i contenuti dell'Ordinanza n°41/2014 in data 03 giugno 2014 di questa Capitaneria di Porto si conferma che **il transito tra le dighe foranee del porto di Chioggia è interdetto dalle ore 11.00 del 02/7/2014 alle ore 14.00 del 04/7/2014**, fatta salva l'eventuale prosecuzione dei lavori.

Articolo 2

Al termine delle operazioni sarà cura di questa Autorità Marittima, mediante comunicazione VHF sui canali 16 e 14, rendere nota l'effettiva riapertura della bocca di porto e la conseguente ripresa del traffico che dovrà comunque rispettare i limiti già imposti con l'ordinanza sopraccitata.

Articolo 3

Disposizioni sanzionatorie

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, in particolare dell'art. 53 del D.lgs. 18 luglio 2005 n° 171, se alla condotta di unità da diporto, ovvero del combinato disposto dall'art. 10 lett. b) e art. 11 del D.lgs n.4 del 09/01/2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge n. 96 del 04/06/2010" qualora la violazione inerisca il divieto di esercizio di qualsiasi attività di pesca e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.it/chioggia alla sezione "Ordinanze".

Chioggia, lì 01/7/2014

F.TO
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alberto VICINI